



CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI SAN DONA' DI PIAVE

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE

Approvato dal Comitato Centrale di indirizzo e controllo nella riunione del 29 marzo 2008 e recepito, con le modifiche apportate, nel corso dell'Assemblea annuale dei soci della sezione del 26 marzo 2009



TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

È costituita con sede in San Dona di Piave l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di San Donà di Piave" e sigla "C.A.I. - Sezione di San Dona di Piave".

L'associazione, fondata nel 1965 (già sottosezione di Venezia dal 1949), ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2

L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.) e fa parte del Gruppo Regionale denominato "CLUB ALPINO ITALIANO - Regione del Veneto".

La Sezione è struttura periferica del C.A.I., di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

Essa uniforma il proprio Regolamento allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I.

Gli iscritti all'associazione sono di diritto Soci del C.A.I.

TITOLO II SCOPI E FUNZIONI

Art. 3

L'associazione ha per scopo la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e in particolare di quelle delle Tre Venezie, e la tutela del loro ambiente naturale.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 4

Per conseguire gli scopi indicati all'art.3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del C.A.I. e del Gruppo Regionale, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) all'indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia, o all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo, sci-alpinismo e sci-escursionismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. e) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche, didattiche, artistiche e culturali per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

- g) alla promozione di attività, anche in collaborazione con gli istituti scientifici, con gli organismi e le associazioni aventi scopi analoghi, di attività didattico scientifiche per la tutela e la conoscenza di zone ad alto interesse alpinistico e naturalistico, promuovendo la propaganda per la protezione della natura alpina per la quale richiede provvedimenti agli organismi amministrativi e legislativi;
- h) a collaborare con tutti gli enti pubblici e privati che si occupano di problemi connessi con l'alpinismo;
- i) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
- j) a pubblicare il periodico sezionale denominato "AZIMUT" del quale è editrice e proprietaria ed a curare, anche associandosi con altre Sezioni, le pubblicazioni di interesse dell'associazione e del Sodalizio;
- k) a provvedere alla sede dell'associazione;
- l) a curare la biblioteca, l'archivio cartografico e fotografico.

È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 5

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del Sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente (fatte salve eventuali condizioni contenute nel contratto stipulato con l'ente proprietario).

TITOLO III SOCI

Art. 6

I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dallo Statuto del C.A.I. Sono soci benemeriti gli enti pubblici e privati, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni, che conseguono l'iscrizione alla Sezione versando alla stessa un notevole contributo. Sono soci ordinari le persone di età maggiore di anni diciotto. Sono soci famigliari i componenti della famiglia del socio ordinario con esso conviventi di età maggiore di anni diciotto. Sono soci giovani i minori di anni diciotto.

Art. 7

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. All'atto della domanda, debitamente compilata sugli appositi moduli, devono essere versate tutte le quote ed i contributi previsti dall'art. 10. L'iscrizione è personale e non trasmissibile. È ammessa l'iscrizione a soci di cittadini stranieri. È ammesso, in qualità di aggregato, un socio iscritto al Sodalizio ed appartenente ad altra Sezione che sarà indicata all'atto della domanda. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo. Il socio, con l'ammissione, s'impegna ad osservare il presente Regolamento e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI., dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Il socio è libero di iscriversi presso qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 8

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9

Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e s'intende rinnovato di anno in anno

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 10

Il socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e di quello sezionale, che gli sono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. L'Assemblea delibera le sanzioni da applicare in caso di mora. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio e la decadenza da tale sua qualità, dandogliene comunicazione.

Art. 11

I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti nell'art. II.4 dello Statuto del C.A.I. e nel Capo IV del Titolo II del Regolamento Generale del C.A.I. La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Il socio, purché maggiorenne, ha il diritto di voto nelle assemblee della Sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano, secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche.

Il socio non ha alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del C.A.I. se non da questo autorizzate per mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal C.A.I.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 12

La qualità di socio cessa nei casi indicati nell'art. II.5 dello Statuto del C.A.I. e nel Capo IV del Titolo II del Regolamento Generale del C.A.I., con le modalità ivi stabilite.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione; contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso.

Ogni provvedimento disciplinare è irrogato nei termini del regolamento disciplinare.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della Sezione

Art. 15

Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o al convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi compenso, comunque figurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso; lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Le cariche sociali devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.

Per le obbligazioni assunte rispondono a norma di legge le persone o gli organi che hanno deliberato o agito.

Capo 1° ASSEMBLEA

Art. 16

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati all'Assemblea dei Delegati del C.A.I.;
- determina la quota di ammissione e la quota associativa per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- approva annualmente il programma dell'associazione, i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione del Presidente;
- proclama i soci venticinquennali, cinquantennali e sessantennali;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulle modificazioni da apportare al Regolamento dell'associazione in unica lettura;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo o dai Revisori dei conti o da almeno un decimo dei soci, aventi diritto al voto, e che ne abbia fatto richiesta almeno trenta giorni prima e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 17

L'Assemblea è convocata, in seduta ordinaria, dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali; può inoltre essere convocata, in seduta straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno. L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne fa richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito ai soci.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Art. 18

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea. I minori d'età possono assistere all'Assemblea.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19

L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 20

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto; è escluso il voto per corrispondenza.

Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili e le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto; il voto per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta; è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Art. 21

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del C.A.I.

Capo 2° CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di n.9 membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina, a scrutinio segreto, fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice Presidente. Nomina inoltre il Tesoriere, il Segretario ed il Vice Segretario, che possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; essi, in questo caso, non hanno diritto di voto.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi periferici o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Art. 23

I Consiglieri eletti durano in carica n.3 anni e sono rinnovati in ragione di un terzo ogni anno. Tutti sono rieleggibili fino a due volte nella stessa carica e lo possono essere ancora dopo almeno un anno d'interruzione.

Il Presidente della Sezione è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno d'interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono a n.3 riunioni consecutive. Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituto. Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti, si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri, di norma, almeno una volta ogni mese mediante avviso contenente l'ordine del giorno da comunicarsi almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio (n. 5 consiglieri).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 25

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del C.A.I. ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del C.A.I. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario. Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 26

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve limitazioni contenute nel presente Regolamento o nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I. In particolare esso:

- promuove e propone il programma annuale d'attività dell'associazione e predisponde, avvalendosi anche delle scuole, delle commissioni e dei gruppi esistenti, quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;
- accerta la morosità dei soci e dichiara la conseguente decadenza di tale qualità;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;

- delibera la costituzione o lo scioglimento di commissioni e gruppi e ne coordina l'attività.
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente Regolamento;
- emana e ratifica eventuali regolamenti particolari.

Capo 3° PRESIDENTE

Art. 27

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere, i bilanci e i mandati di pagamento. In caso d'impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione al C.A.I.

Il Presidente, in caso d'urgenza, unitamente al Vice Presidente, al Segretario e al Tesoriere, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo presidente.

Capo 4° TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 28

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 29

Il Segretario, coadiuvato o sostituito dal Vice Segretario, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Capo 5° COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale, ivi compresa quella di scuole, commissioni e gruppi. Esso si compone di n. 3 membri eletti dall'Assemblea e nomina fra i suoi componenti, un presidente.

Gli eletti durano in carica n.3 anni e sono rinnovati in ragione di un terzo ogni anno.

Tutti sono rieleggibili fino ad una volta nella stessa carica e lo possono essere ancora dopo almeno un anno d'interruzione.

Art. 31

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Capo 6° DELEGATI ALLE ASSEMBLEE E AI CONVEGNI

Art. 32

I Delegati rappresentano, con il Presidente, la Sezione alle Assemblee dei Delegati del C.A.I., ai Congressi Nazionali ed alle assemblee Regionali ed Interregionali.

Essi sono eletti annualmente dall'Assemblea sezionale a norma delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. La carica non è incompatibile con altre cariche sociali.

TITOLO V COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 33

Il Consiglio Direttivo può conferire annualmente speciali incarichi, anche temporanei ed occasionali, ai consiglieri ed ai soci aventi competenza tecnica nei vari rami dell'attività sezionale, determinandone le funzioni.

Art. 34

Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Art. 35

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Regolamento. E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 36

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., costituire una o più Sottosezioni.

La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Comitato Direttivo Regionale. Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione d'appartenenza, non dispongono d'autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale.

Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con il Regolamento dell'associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

Art. 37

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno. Alla chiusura d'ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art. 38

Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 39

I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.

Art. 40

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto d'utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del C.A.I.; le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 41

Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al Sodalizio, se prima non sia adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I. e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra soci;
- il Collegio regionale o interregionale dei Proviviri per le controversie fra soci ed organi dell'associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 42

Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengano assunte in violazione del presente Regolamento e dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., è ammesso ricorso Collegio regionale o interregionale dei Proviviri

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I.

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci del 31 Marzo 2006 entrerà in vigore dopo la ratifica del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del C.A.I..

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad introdurre le modifiche che siano richieste dal Comitato Centrale di indirizzo e controllo del C.A.I.. in sede di ratifica, come pure a coordinarlo con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., da portare ad approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.